



Unione **BASIANOMASATE**

Città metropolitana di Milano

CAPITOLATO SPECIALE
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO
SITO IN VIA MARCONI, 18
PERIODO: 01/08/2021 - 31/07/2024
CIG: 8734391777

CAPO I – SERVIZIO IN CONCESSIONE

ART. 1 - Finalità della concessione

Con la presente concessione si intende dare alle famiglie, prioritariamente residenti nei territori di Basiglio e Masate, il servizio di asilo nido per bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi.

Obiettivi generali del servizio pertanto sono:

- offrire ai bambini un luogo accogliente, di cura, di formazione e di socializzazione nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali;
- sostenere le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche ai fini di facilitare l'accesso delle donne al lavoro per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi;
- valorizzare le competenze genitoriali, coinvolgendo le famiglie nella gestione del servizio secondo le proprie capacità e disponibilità, e promuovendo la loro partecipazione anche nelle forme previste dalla cooperazione sociale;
- produrre, promuovere e diffondere ricerca e cultura sull'infanzia, per informare e sensibilizzare la comunità sui temi inerenti l'educazione, per accrescere le competenze relazionali di genitori ed educatori nei confronti dei bambini e per contribuire alla costruzione di una "città a misura di bambino/a".

Art. 2 – Oggetto

La presente concessione ha per oggetto la gestione del servizio di asilnido all'interno dei locali, a tal scopo adibiti ed attrezzati, concessi in comodato da parte dell'Amministrazione dell'Unione, ed ubicati nella struttura sita in via Marconi n. 18 a Basiglio, catastalmente identificati al foglio 4 Particella 927 sub 1 categoria b/5 classe U superficie catastale 508 mq Rendita Euro 743,71.

I locali sono strutturati in sezioni idonee ad ospitare 63 bambini di età compresa tra i 6 ed i 36 mesi, organizzate a tempo pieno prolungato, tempo pieno e tempo parziale, a seconda della formulazione delle domande d'iscrizione.

La prestazione dei servizi sopra indicati dovrà avvenire in conformità a quanto prescritto nel presente atto e nei relativi allegati, nonché attenendosi all'offerta tecnica formulata in sede di gara.

Art. 3 – Durata del contratto e calendario di svolgimento del servizio

Il contratto dovrà garantire il servizio per tre annualità scolastiche 2021/2022,2022/2023,2023/2024.

La concessione potrà essere riproposta per pari periodo se entro la fine dell'ultimo anno le parti confermassero la validità delle condizioni contrattuali in essere e fatto salvo il gradimento di parte pubblica; viceversa, alla scadenza del contratto, il rapporto è sciolto di diritto, senza bisogno di disdetta.

Art. 4- Importo a base di gara

Il prezzo posto a base di gara per mese/bambino per la frequenza full-time prolungato (7.30-18.30), IVA esente, è stabilito in € 514,00.

Le rette massime per la frequenza full-time (7.30-16.30) è pari ad € 441,00, mentre la retta massima per la frequenza part-time (07.30-13.00) è pari ad € 409,00.

La stessa percentuale di ribasso applicata in sede di offerta economica alla retta per la frequenza full-time prolungato, sarà utilizzata per calcolare il prezzo della retta mese/bambino per le altre modalità di frequenza previste, ovvero full-time (7.30-16.30) e part-time (7.30-13.00).



Unione **BASIANOMASATE**

Città metropolitana di Milano

Art. 5–Rette

Il prezzo unico relativo al costo mensile – bambino è quello di aggiudicazione della gara. Detto prezzo unico dovrà essere considerato remunerativo ed a totale corrispettivo di tutte le attività, operazioni e obbligazioni previste in Capitolato a carico della ditta concessionaria.

La retta, per come aggiudicata, è incassata direttamente dal concessionario, in maniera distinta per frequenza full-time prolungato, full-time e part-time. Il corrispettivo dovuto dalle famiglie verrà pagato direttamente dall'utente al concessionario.

Il corrispettivo mensile dovuto al Concessionario sarà quello determinato dall'esito della gara, e sarà commisurato al numero dei bambini iscritti e frequentanti che non hanno rinunciato ufficialmente al servizio, tenuto conto della modalità d'orario fruita da ciascun utente.

Con la tariffa richiesta all'utente, il prestatore s'intende compensato di qualsiasi sua pretesa nei confronti dell'Unione per il servizio di cui trattasi o per quanto connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto per nuovi o maggiori compensi.

L'unione non assume alcuna responsabilità né presta alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al concessionario.

Nessun credito potrà vantare il concessionario nei confronti dell'Unione nel caso in cui il numero di utenti frequentanti risulti essere inferiore in quanto l'operatore economico assume il rischio operativo relativo alla gestione del servizio.

Al prezzo della retta aggiudicato in sede di gara, dovrà essere aggiunto il prezzo del pasto (merende mattina e pomeriggio incluse), che sarà a carico della famiglia.

Ai soli residenti è riconosciuto un contributo di abbattimento delle rette di frequenza, determinato con il sistema di fasce ISEE di seguito indicato, stabilito con il "Regolamento di accesso ai servizi sociali rivolti alla persona e alla comunità - Applicazione ISEE" approvato con delibera A.U. n. 15 del 19.07.2017 e s.m.i.:

FASCE ISEE	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE
€ 0.00-8.000	40,00 €/mese
€ 8.000,01-12.000,00	25,00 €/mese
€ 12.000,01 – 16.000,00	20,00 €/mese
€ 16.000,01 - 20.000,00	15,00 €/mese
Oltre 20.000,01	0,00

In caso di più fratelli contemporaneamente frequentanti l'Asilo Nido, al primo viene riconosciuto un contributo di abbattimento retta come sopra indicato, agli altri fratelli viene riconosciuto un ulteriore contributo di euro 10/mese per ciascuno.

A decorrere dalla nuova gestione e quindi a partire dall'anno scolastico 2021/2022, le rette per le famiglie non residenti nei territori dei comuni di Basiglio e Masate, non soggette a ribasso, a cui aggiungere il costo del pasto, sono determinate come segue:

- frequenza FULL-TIME PRO € 590,00/mese;
- frequenza FULL-TIME € 504,00/mese;
- frequenza PART-TIME € 470,00/mese.

In caso di rinnovo della concessione, a partire dal quarto anno di affidamento, ovvero dall'anno scolastico 2024/2025, sarà possibile incrementare le rette di frequenza mensili relativi ai soli bambini NON residenti.

E' esclusiva facoltà del concessionario l'attivazione per il recupero di contributi a sostegno della gestione del servizio e/o per la promozione di servizi innovativi/integrativi.

L'amministrazione comunale riconoscerà al concessionario un contributo nella misura massima di € 7.500,00/anno per progettualità da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico.



Unione BASIANOMASATE

Città metropolitana di Milano

Art. 6 - Valore dell'affidamento

Il valore della presente concessione, riferito al periodo dal 1 agosto 2021 al 31 luglio 2024, è pari ad € 907.698,00 (I.V.A. esente), a cui aggiungere pari valore per l'eventuale triennio 2024/2027 per un totale complessivo di € 1.815.396,00 (I.V.A. esente).

Tale valore è stato ricavato calcolando la media dei valori in possesso e riferiti alle annualità 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, così come risulta dalla seguente tabella:

Anno	N. Utenti		Full-time prolungato (7.30-18.30)	Full-time (7.30-16.30)	Part-time (7.30-13.30)
			Utenti - percentuali	Utenti - percentuali	Utenti - percentuali
2018/2019	59	Residenti: 44 (75%)	16- 80%	22- 71%	6 - 75%
		NON Residenti: 15 (25%)	4 - 20%	9 - 29%	2 - 25%
2019/2020	57	Residenti: 39 (68%)	12- 63%	24- 77%	3 - 43%
		NON residenti: 18 (32%)	7 -37%	7 - 23%	4 - 57%
2020/2021	54	Residenti: 35 (65%)	11 - 69%	21-68%	3 - 43%
		NON Residenti: 19 (35%)	5 - 31%	10 - 32%	4 - 57%
MEDIA	57	Residenti: 39 (68%)	13 - 68%	22 - 71%	4 - 57%
		NON Residenti: 18 (32%)	6 - 32%	9 - 29%	3 - 43%

VALORI ECONOMICI DERIVATI

	FULL-TIME PROLUNGATO (Retta € 514,00)	FULL-TIME (Retta € 441,00)	PART-TIME (Retta € 409,00)	TOTALE ANNO
ENTRATE RETTE RESIDENTI	€ 73.502,00	€ 106.722,00	€ 17.996,00	€ 198.220,00
	FULL-TIME PROLUNGATO (Retta € 590,00)	FULL-TIME (Retta € 504,00)	PART-TIME (Retta € 470,00)	TOTALE ANNO
ENTRATE RETTE NON RESIDENTI	€ 38.940,00	€ 49.896,00	€ 15.510,00	€ 104.346,00
TOTALE	€ 112.442,00	€ 156.618,00	€ 33.506,00	€ 302.566,00

Art. 7 - Subconcessione

È fatto assoluto divieto al Concessionario, di subconcedere a terzi in tutto o in parte il servizio oggetto della concessione o cedere il contratto di concessione del servizio. La violazione del suddetto divieto comporta la risoluzione del contratto, la perdita della cauzione e il risarcimento degli eventuali danni subiti.

È consentita la subconcessione a terzi, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, dei soli servizi complementari, quali ad esempio pulizie/sanificazioni, manutenzioni, servizio di refezione, ed altre attività preventivamente autorizzate dal concedente, come disciplinato dal successivo art.6.

In caso di associazioni di imprese e di consorzi non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese. Il contratto non potrà essere ceduto a terzi, anche in caso di cessazione dell'attività da parte dell'impresa aggiudicataria o di fallimento della stessa.

Art. 8 - Somministrazione dei pasti

Il concessionario garantirà la somministrazione dei pasti, comprensivi di merenda al mattino, pasto e merenda pomeridiana, attraverso l'acquisto delle merende e dei pasti dalla ditta affidataria il servizio di ristorazione scolastica per l'Unione dei Comuni, che garantirà un prezzo pasto, merende mattino/pomeriggio incluse, non superiore al valore di aggiudicazione che sarà stabilito in sede di gara per l'individuazione dell'operatore economico che gestirà il servizio di ristorazione scolastica.



Unione BASIANOMASATE

Città metropolitana di Milano

Art. 9 – Oneri ed obblighi a carico del concessionario

La gestione dei servizi verrà effettuata dall'affidatario a proprio nome, in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge, assumendosi lo stesso tutti i rischi di gestione, in particolare il rischio operativo, il rischio di domanda ed il rischio di disponibilità, secondo le definizioni di cui all'art. 3 del D. Lgs. 50/2016, rispettivamente lettere zz), bbb), ccc). Il concessionario si obbliga a presentare, entro il termine di avvio del servizio, la Comunicazione di Inizio Attività per il servizi oggetto del presente documento, come disposto all'art. 15 comma 1 della L.R. n. 3/2008. Si precisa che la struttura è accreditata secondo le norme regionali vigenti ed è onere del concessionario svolgere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire il permanere dell'accreditamento. Il concessionario si obbliga a comunicare tempestivamente all'Unione ogni modificazione che interverrà negli assetti proprietari, nella struttura di impresa, nelle figure tecniche e responsabili che interessano lo svolgimento della concessione, nonché del nominativo dei dipendenti incaricati dello svolgimento del servizio. Il concessionario, in seguito all'aggiudicazione, è tenuto:

- a comunicare alla competente Agenzia delle Entrate l'ulteriore luogo di esercizio attivato presso il Comune di Basiano. Il concessionario presso l'Asilo nido dovrà dotarsi di idoneo collegamento telefonico e e-mail, in funzione permanente durante il periodo e l'orario di apertura al servizio; presso tale recapito, almeno durante gli orari di apertura del servizio, dovrà prestare attività personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari; si precisa che entro l'inizio del servizio l'aggiudicatario dovrà formalmente comunicare all'ufficio Servizi Sociali i recapiti suddetti (indirizzo mail, numero di cellulare);
- ad organizzare e svolgere una tempestiva campagna pubblicitaria informativa per le iscrizioni degli anni scolastici, prevedendo la presenza di uno sportello sul territorio, presso il nido stesso ovvero altro locale individuato di concerto con l'Unione.

Art. 10 – Caratteristiche del servizio

Il servizio da rendere agli utenti dovrà garantire le settimane previste dalla Regione Lombardia oggi pari ad un'apertura annuale minima di 47 settimane, con possibilità di sospensione nei periodi natalizio e pasquale. Le aperture del servizio dovranno osservare il seguente orario minimo, da lunedì a venerdì:

- part-time 7.30/13.00;
- full-time 7.30/16.30;
- full-time prolungato 7.30/18.30;

Il concessionario potrà valutare l'attivazione di servizi di pre-post asilo, rispetto agli orari sopra esposti i cui introiti e determinazione dei costi saranno di sua esclusiva competenza. Il concessionario dovrà garantire la presenza al Nido almeno 30 minuti prima dell'arrivo e dopo l'uscita dell'utenza.

Il calendario scolastico definito dal concessionario dovrà essere comunicato all'Unione entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno scolastico successivo. Per tutta la durata della gestione del servizio il concessionario dovrà provvedere a garantire:

1. la programmazione e gestione dell'attività educativa ed il coordinamento pedagogico delle attività, come da progetto educativo/gestionale presentato in sede di gara;
2. la somministrazione dei pasti (pranzo e merende mattutina e pomeridiana) e pulizia dei locali di refezione, con sanificazione quotidiana delle stoviglie utilizzate per la consumazione dei pasti ed eventuale reintegro dell'attrezzatura in dotazione;
3. lo svolgimento dei servizi di pulizia dei locali e degli spazi assegnati, degli arredi e dei materiali, con fornitura dei relativi prodotti ed attrezzature, assicurando il mantenimento di condizioni igienico-sanitarie ineccepibili, rispondendo alle norme vigenti;
4. tutto quanto previsto dalla L. 104/92 in caso di inserimento di bambini in situazione di handicap;
5. la tenuta del registro degli iscritti (con le annotazioni circa le rinunce ed i nuovi inserimenti) e la tenuta di un registro presenze, tenendoli costantemente aggiornati. Tali registri dovranno essere tenuti a cura e responsabilità del coordinatore del servizio presso il nido ed a disposizione dell'Unione;
6. la tenuta del registro formazione ed aggiornamento degli operatori socio educativi, nonché degli attestati rilasciati dagli Enti formatori. Tale registro ed attestati dovranno essere tenuti a cura e responsabilità del referente della concessione ed essere esibiti a richiesta dell'Amministrazione dell'Unione;



Unione **BASIANOMASATE**

Città metropolitana di Milano

7. la programmazione nel corso dell'anno educativo, oltre ad un colloquio iniziale propedeutico all'inserimento, di almeno un colloquio individuale con i genitori alla presenza del coordinatore e dell'educatrice di riferimento e due incontri collettivi di sezione con le famiglie;
8. la fornitura e la sostituzione periodica di tutto il materiale igienico sanitario idoneo a garantire l'igiene quotidiana del bambino, inclusi i pannolini;
9. la fornitura, la sostituzione periodica ed il lavaggio di bavaglie, asciugamani, salviette, lenzuola, coprimaterassi, coperte, federe, tovaglie e quant'altro non faccia parte del corredo personale del bambino;
10. la fornitura e la sostituzione periodica di tutto il materiale ludico-didattico (conforme alla normativa vigente in relazione alla tipologia di utenza) e di consumo occorrente per lo svolgimento delle attività educative, compresi i giochi da interno.

Le ammissioni dei bambini al servizio di asilo nido dovranno essere effettuate dal concessionario utilizzando la formazione delle graduatorie con modalità analoghe a quelle dei servizi pubblici, recependo eventuali criteri stabiliti dall'Amministrazione dell'Unione. La priorità di accesso all'asilo nido sarà data, nell'ordine, ai nuclei familiari genitoriali o mono genitoriali che producano reddito e risiedano sul territorio di Basiano e Masate, seguiti da genitori dei quali solo uno dei due genitori produce reddito, seguiti nell'ordine sopra esposto per famiglie produttrici di reddito di entrambi i coniugi o mono reddito non residenti ma senza alcuna integrazione economica a carico dell'Unione.

L'Unione si riserva d'inserire nel servizio fino ad un massimo annuo di due casi sociali valutati dal Servizio Sociale dell'Unione.

Nei limiti della capienza dei locali e degli spazi temporali che rimarranno inutilizzati, anche nelle giornate di sabato e domenica, l'affidatario previa presentazione di apposito progetto all'Unione, potrà essere autorizzato, purché le attività non incidano in alcun modo negativamente sul servizio oggetto della presente concessione, ad attivare e gestire autonomamente servizi integrativi per bambini e famiglie, relazionandosi e coordinandosi con le agenzie educative presenti sul territorio, in piena autonomia per quanto attiene la definizione e l'applicazione del regime tariffario.

Art. 11 – Coordinamento pedagogico

Il concessionario deve designare la figura del responsabile socio-psicopedagogico, dotato di idoneo titolo di studio ed adeguata esperienza, che dovrà garantire le funzioni di coordinamento pedagogico del servizio, individuata tra il personale educativo in servizio. Al responsabile pedagogico sono attribuiti compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro di tutto il personale impiegato nella struttura, anche in merito alla loro formazione permanente ed all'impostazione delle modalità di rapporto con i genitori. Tale figura dovrà:

- a fronte di specifica richiesta da parte del Servizio Sociale dell'Unione e/o di Servizi Specialistici, garantire un costante monitoraggio e relazionare periodicamente relativamente a situazioni specifiche;
- segnalare tempestivamente qualsiasi episodio significativo di un possibile disagio riguardante tutti i bambini utenti del servizio;
- essere presente agli incontri con le famiglie, sia individuali che collettivi.

Art. 12 - Norme di carattere igienico-sanitario

Il concessionario dovrà scrupolosamente attenersi alle direttive di cui alla DGR VII/18853 del 30/09/2004 "Sorveglianza, notifica, controllo delle malattie infettive – revisione e riordino degli interventi di prevenzione in Regione Lombardia", ed alla pubblicazione del 23/06/2009 della D.G. Sanità regionale dal titolo "Malattie infettive e comunità infantili", con particolare riferimento alle indicazioni relative alle norme di natura preventiva, alla sanificazione degli ambienti, alle misure di controllo.

Deve essere garantita presso la struttura la presenza di un kit minimo di pronto soccorso, da utilizzarsi per semplici medicinali e collocato negli appositi armadietti chiusi a chiave. Nel caso in cui il kit comprenda medicinali da conservare a temperatura diversa da quella ambientale, il concessionario deve garantirne l'adeguata conservazione.

In situazioni di particolari gravità e imprevedibilità (infortuni / incidenti / malori) il personale educativo dovrà immediatamente richiedere l'intervento dell'Emergenza Sanitaria Territoriale (118), anche in caso di irreperibilità del genitore; l'educatore deve accompagnare il bambino fino al Pronto Soccorso, garantendo l'assistenza fino all'arrivo del genitore. Dell'accaduto si dovrà tempestivamente rendere edotta l'amministrazione dell'Unione tramite mail.



Unione BASIANOMASATE

Città metropolitana di Milano

Art. 13 - Continuità' del servizio

Il servizio di asilo nido non dovrà subire interruzioni, salvo casi di forza maggiore (es. calamità naturali che comportino problemi alla struttura o agli impianti o qualsiasi evento eccezionale). La legge n. 146/1990 e s.m.i. all'art. 1, comma 2, lett. d), comprende il servizio dei nidi d'infanzia tra quelli considerati servizi pubblici essenziali; pertanto, per questo settore, lo sciopero è disciplinato dall'art. 4 dell' "Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto regioni –autonomie locali".

In particolare, in occasione di uno sciopero, dovrà essere assicurata la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili:

- svolgimento dell'attività educativa;
- svolgimento dell'attività di assistenza e vigilanza dei bambini.

Art. 14 - Organico

Il concessionario è tenuto a:

- provvedere al servizio di cui alla presente concessione con proprio personale, salvo servizi marginali che intenda subappaltare dichiarati all'atto dell'offerta ai sensi dell'articolo 4 del presente documento;
- garantire la predisposizione delle misure organizzative del personale per la gestione ottimale del servizio;
- garantire la continuità dei servizi oggetto della concessione provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente od inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo;
- designare un **coordinatore dei servizi** presso la struttura, scelto tra gli operatori, che risulti referente di utenti, operatori e Unione e che abbia la responsabilità di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti; tale figura sarà pure incaricata della tenuta della documentazione che norme e contratto prevedano dover essere reperibile nel plesso e potrà eventualmente coincidere con il **coordinatore pedagogico** di cui sopra. Almeno una delle due figure professionali, coordinatore del servizio o coordinatore pedagogico dovrà essere reperibile e disponibile per interventi urgenti dalle ore 7.30 alle ore 18.30 di ogni giorno in cui viene svolto il servizio presso il nido stesso;
- designare un **referente della concessione**, con mansioni di interlocutore diretto, anche in caso di consorzio, che risponda dei rapporti contrattuali tra ditta e Unione, cui sia affidata la responsabilità di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere in merito al regolare svolgimento del servizio in concessione.

Entro 10 giorni dall'inizio del servizio, il referente della concessione trasmette all'Ufficio Servizi Sociali un prospetto riassuntivo dell'organizzazione del servizio, che dovrà essere aggiornato annualmente, prima dell'avvio di ciascun anno scolastico ovvero in corso d'anno qualora se ne renda necessario.

Tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il referente della concessione dovranno intendersi fatte direttamente al concessionario stesso.

Il **referente della concessione** deve essere sempre e comunque facilmente rintracciabile dalle ore 7.30 alle 18.30 di ogni giorno nel quale viene svolto il servizio. L'impresa dovrà impiegare per il servizio, per quanto possibile, il medesimo personale per tutta la durata del contratto, al fine di garantire la continuità educativa.

Il personale educativo deve essere in possesso del titolo di studio previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 20588/2005, necessario per lo svolgimento del servizio educativo nei nidi d'infanzia.

Il personale deve essere idoneo alle mansioni assegnate per capacità fisiche e per qualificazione professionale; deve essere in possesso delle certificazioni sanitarie previste dalle norme in vigore, che devono essere disponibili presso il luogo di lavoro, nonché dotato di provata serietà e riservatezza, correttezza e cortesia, disponibile alla collaborazione nei riguardi degli altri operatori che lavorano nei servizi e degli utenti e delle loro famiglie.

Prima dell'inizio del servizio, o contemporaneamente, l'aggiudicatario trasmette all'Unione l'elenco ed i nominativi dei referenti sopra indicati, nonché di tutto il personale impiegato per il servizio ed i relativi



Unione BASIANOMASATE

Città metropolitana di Milano

curricula, dichiarandone il possesso della certificazione sanitaria e l'idoneità al ruolo svolto. Il personale impiegato è tenuto all'osservanza del GDPR 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. sulla privacy, nonché a mantenere il segreto d'ufficio e professionale su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Il concessionario è tenuto al rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 39/2014 in materia di acquisizione obbligatoria del certificato penale del casellario giudiziale di propri dipendenti o collaboratori che prestino servizio nel nido.

Art. 15 - Condizioni particolari di esecuzione (art. 50 D. Lgs. 50/2016)

Ai sensi dell'articolo 50 del D. Lgs. 50/2016, quale clausola sociale ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali nonché del rapporto educativo con i piccoli utenti, è previsto l'obbligo di utilizzare in via prioritaria i lavoratori della precedente gestione, almeno alle medesime condizioni economiche e livelli retributivi acquisiti (precisamente: orario di lavoro, scatti d'anzianità maturati e maturandi) .

Si precisa che è comunque fatta salva la condizione che il numero e la qualifica del personale sopra indicato sia armonizzabile con l'organizzazione dell'impresa aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste per la gestione del servizio. I rapporti di lavoro dei dipendenti assorbiti proseguiranno per il Concessionario subentrante, con passaggio diretto ed immediato, senza soluzione di continuità e con gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'anzianità di servizio maturata al momento del trasferimento, in modo che il successivo inquadramento venga effettuato in posizioni analoghe a quelle attualmente occupate, secondo quanto previsto dai CCNL di categoria vigenti.

Art. 16 - Trattamento dei lavoratori

Il concessionario, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali e/o normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata della concessione. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.

L'aggiudicatario è inoltre tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

L'Unione potrà richiedere in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora il concessionario risulti inadempiente con il versamento dei contributi dovuti per legge e/o con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio affidato e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, l'Unione assegnerà allo stesso il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale dovrà procedere alla regolarizzazione della sua posizione, pena la revoca della concessione.

Qualora il concessionario non adempia entro il suddetto termine, l'Unione, previa diffida, procederà alla risoluzione del contratto per colpa. Per le inadempienze di cui sopra l'Unione si riserva inoltre di escutere le garanzie costituite.

Il presente affidamento è sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di affidatario previste dalla contrattazione collettiva vigente fra le associazioni imprenditoriali di categoria e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative relativamente al servizio affidato.

CAPO II – COMODATO DELL'IMMOBILE SEDE DEL SERVIZIO

Art. 17 – Oggetto del comodato

L'Amministrazione dell'Unione concede al concessionario del servizio di gestione dell'asilo nido, per tutta la durata del contratto di concessione, il comodato d'uso dell'immobile ubicato in Via



Unione **BASIANOMASATE**

Città metropolitana di Milano

Marconi, 18 per la superficie e pertinenze evidenziate nelle planimetrie allegate al presente documento e catastalmente identificati al Foglio 4 Particella 927 sub 1 categoria b/5 classe U superficie catastale 508 mq Rendita Euro 743,71.

La struttura sarà consegnata al concessionario per l'avvio del servizio contestualmente al perfezionamento delle procedure di aggiudicazione.

Il Comodatario si servirà del bene descritto con lo scopo di gestire il servizio di asilo nido, impegnandosi a non destinare il bene ad altre finalità, ad eccezione, e previa specifica autorizzazione dell'Unione, che per la realizzazione di servizi complementari per l'infanzia a favore della cittadinanza.

Art. 18 – Obblighi dell'Unione

L'Unione s'impegna ad assolvere ai seguenti obblighi:

- mettere a disposizione a far data dalla definizione della procedura di aggiudicazione e comunque non prima del termine dell'anno scolastico 2020/21, l'edificio e gli spazi pertinenziali di competenza dell'asilo nido per l'infanzia, come da allegati tecnici parte integrante del presente atto, completamente arredato ed agibile;
- sostenere i costi delle utenze relative al consumo di energia elettrica e acqua nonché i costi per la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici deputati al riscaldamento e alla ventilazione, ovvero:
 - o impianto geotermico: pozzi di geotermia e pompa di calore;
 - o impianto di ventilazione e di trattamento aria e relativa canalizzazione;
 - o impianto fotovoltaico;
 - o tetto verde.
- sostenere gli oneri per la manutenzione straordinaria dell'edificio per tutto il periodo della durata;
- sostenere gli oneri relativi al rimborso delle spese straordinarie eventualmente sostenute dal Comodatario per la conservazione del bene, se ritenute necessarie ed urgenti, come da art. 1808, Codice Civile;
- provvedere alle coperture assicurative del fabbricato.

Il competente Ufficio Tecnico dell'Unione, previo avviso, avrà libero accesso alla struttura e potrà effettuare entro la fine di ogni anno, un controllo sullo stato di manutenzione dei locali e delle attrezzature fisse e mobili concesse in comodato d'uso. Lo stato riscontrato, gli eventuali interventi richiesti e le tempistiche di realizzazione saranno riportati in apposito verbale di verifica che sarà sottoscritto dalle parti.

Art. 19 – Obblighi del comodatario relativi all'immobile comodato

A seguito dell'aggiudicazione, ed in tempo utile per consentire la predisposizione del servizio, l'impresa affidataria effettuerà, insieme a un referente dell'Amministrazione dell'Unione a tal fine incaricato, una verifica presso i locali affidati in comodato, per sottoscrivere il verbale di consegna dell'immobile con allegato documentazione fotografica dei beni presenti nella struttura e copia delle risultanze dell'inventario dell'Unione.

Il tutto, verbale ed allegati saranno firmati per accettazione dal concessionario.

Entro 10 giorni dalla firma, il concessionario ha la possibilità di segnalare per iscritto eventuali anomalie non riscontrate in sede di sopralluogo, a cui seguirà apposita verifica congiunta.

Il concessionario si obbliga per tutta la durata del contratto a:

- corrispondere all'Unione la Tassa Rifiuti Solidi Urbani secondo le previsioni normative in materia;
- effettuare la manutenzione ordinaria e comunicare tempestivamente all'Unione la necessità d'interventi di manutenzione straordinaria sui locali;
- sostenere le spese relative alla manutenzione ed irrigazione degli spazi verdi assegnati e di quelli comuni posti all'esterno del plesso, come da planimetria;
- sostenere le spese relative al materiale di consumo necessario allo svolgimento dei servizi;
- custodire e conservare l'immobile con diligenza del buon padre di famiglia, costituendosi responsabile verso il comodante e terzi dei danni causati, obbligandosi a non concedere a terzi il godimento dello stesso, neppure temporaneo.

Il concessionario è direttamente responsabile verso il comodante ed i terzi dei danni causati da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

Il concessionario esonera l'Unione da ogni responsabilità per danni che potessero derivare dal fatto, omissione o colpa del personale (o di terzi in genere).



Unione **BASIANOMASATE**

Città metropolitana di Milano

Alla scadenza del contratto, o in caso di recesso anticipato:

- il concessionario è obbligato a restituire l'immobile oggetto del presente contratto, nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso e della vetustà e delle modifiche concordate lungo il corso degli anni;
- l'Amministrazione dell'Unione ed il concessionario redigeranno un verbale sullo stato dei locali concessi in comodato uso, sottoscritto tra le parti. Gli eventuali danni o anomalie riscontrate dovranno essere sistemate a cura e spese del concessionario.

Al responsabile del contratto verranno consegnate le chiavi di accesso e/o i relativi antifurti dei locali interessati dal servizio, che dovranno essere restituite al termine del periodo contrattuale.

In merito a quest'ultimi così come alla corretta modalità di custodia dei locali, la competenza e gli eventuali oneri sono a carico del concessionario.

E' fatto divieto assoluto di concedere l'uso di qualsiasi impianto o attrezzatura senza l'autorizzazione scritta rilasciata dall'Amministrazione dell'Unione.

Art. 20– Migliorie

Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal concessionario, che possono essere eseguite solo previo assenso specifico del Comodante, restano acquisite al Comodante senza obbligo di compenso, fatto salvo sempre per il Comodante il diritto di pretendere dal concessionario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti. La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno l'ordine da parte del Comodante d'immediato ripristino e/o regolarizzazione dei permessi necessari da parte del concessionario. Il concessionario ha diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione del bene, se ritenute necessarie ed urgenti, come da art. 1808, Codice Civile.

Art. 21 - Inadempienze del concessionario

Qualora il concessionario non provveda, nei tempi concordati, agli adempimenti eventualmente richiesti nel verbale di verifica di cui al precedente articolo 16, l'Amministrazione dell'Unione provvederà con comunicazione pec ad inoltrare diffida, assegnando un congruo termine per 10 effettuare gli interventi necessari. Qualora il concessionario non effettui gli interventi entro i tempi assegnati, l'Unione invierà ulteriore diffida per la presentazione di memorie difensive. L'Unione, in seguito all'analisi degli scritti difensivi eventualmente presentati assumerà il provvedimento definitivo di accettazione delle motivazioni addotte e/o di rivalsa sulla cauzione di cui al successivo articolo 21 del presente documento e procederà all'esecuzione dei lavori.

CAPO III–DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 22. – Adempimenti per la sicurezza

In seguito all'aggiudicazione, il datore di lavoro concessionario dovrà:

- comunicare il nominativo del responsabile della Sicurezza;
- redigere e consegnare all'Unione il proprio DVR (Documento unico di valutazione dei rischi specifico) riferito alle attività svolte dal proprio personale in relazione al servizio affidato;
- provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi, **ottemperando a tutti gli obblighi** e prescrizioni previsti dal D.lgs. n. 81/2008, dotando il personale degli indumenti e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione ai servizi svolti ed alle operazioni ed ai materiali utilizzati;
- rispettare tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi, con particolare riferimento a quanto previsto dal D. M.10/3/1998;
- rispettare l'obbligo di dotare la struttura di idonee segnaletiche previste dalla vigente normativa sulla sicurezza.

L'affidatario è responsabile dell'osservanza da parte del proprio personale delle norme di legge sopraccitate nonché delle cautele e misure antinfortunistiche necessarie durante il servizio.

Art. 23 – Cauzioni

Ai fini della partecipazione al presente affidamento deve essere costituita, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs.50/2016, mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da idoneo Istituto, una cauzione



Unione **BASIANOMASATE**

Città metropolitana di Milano

provvisoria pari al 2% del valore stimato della concessione, valida per almeno 180 giorni. Tale importo è soggetto alle previsioni del comma 7, dell'art. 93 sopra citato.

Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario, fatte salve peraltro, ulteriori richieste di danno da parte dell'Unione.

La cauzione provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Alle ditte non aggiudicatrici la stessa verrà riconsegnata entro 60 giorni.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dalla procedura di gara, entro 30 gg. dall'aggiudicazione della procedura, l'affidatario dovrà costituire, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, garanzia definitivamente mediante fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da idoneo Istituto, pari al 10% dell'importo complessivo offerto in sede di gara, che dovrà avere validità fino a avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Amministrazione ed il concessionario.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall'aggiudicazione. Tale deposito è costituito a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal concessionario, in particolare si richiamano:

- sospensione, ritardo o mancata effettuazione da parte dell'affidatario di uno o più servizi;
- impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza e qualità dei servizi;
- irregolarità contributiva;
- risoluzione contrattuale.

In ogni caso resta all'Unione pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale dovesse risultare creditore a qualsiasi titolo.

Sull'impresa affidataria graverà l'obbligo, sotto pena di decadenza dell'affidamento, di reintegrare a proprie spese la cauzione ogni volta che ciò si rendesse necessario, entro il termine stabilito nel provvedimento e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

Nel caso in cui il contratto venisse dichiarato risolto per colpa dell'affidatario, questi incorrerà nell'automatica perdita della cauzione che verrà incamerata dall'Unione.

La cauzione non potrà venire svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Amministrazione ed il concessionario, sempre che all'Amministrazione dell'Unione non competeva il diritto di incameramento della cauzione o parte della stessa.

Le fidejussioni dovranno contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché l'impegno del fidejussore ad erogare all'Unione le somme dovute dietro semplice richiesta scritta entro 15 (quindici) giorni dalla medesima. La cauzione di cui sopra, dovrà pertanto essere prorogata qualora dovesse intervenire proroga contrattuale.

Art. 24 – Assicurazioni e responsabilità

E' a totale carico del concessionario, senza riserve od eccezioni, ogni onere e responsabilità, sia civile che penale, per danni che dovessero derivare ai dipendenti, agli utenti, all'operatore stesso, a terzi e a cose, in relazione all'espletamento del servizio oggetto del presente affidamento o a cause ad esso connesse. L'accertamento di eventuali danni sarà effettuato dall'Amministrazione dell'Unione alla presenza del referente per la gestione del contratto previamente avvertito, in modo tale da consentire al concessionario di esprimere la propria valutazione. Qualora il concessionario non partecipi all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione dell'Unione provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dal concessionario. Qualora il concessionario non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa comunicazione di contestazione, si provvederà direttamente attingendo l'importo dovuto dal deposito cauzionale, con obbligo di immediato reintegro.

In tale caso, sarà altresì irrogata una penale pari al 10% dell'ammontare del danno.

Il concessionario dovrà contrarre prima dell'inizio del servizio adeguata polizza assicurativa, in relazione all'oggetto della concessione, per tutti i danni derivanti agli utenti e/o ai propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale, o da collaboratori a qualsiasi titolo, durante l'intera permanenza nelle strutture scolastiche oggetto della presente concessione o comunque derivanti dallo svolgimento del servizio affidato.

Le polizze dovranno riguardare la responsabilità civile verso terzi (R.C.T) per un massimale unico non inferiore ad €. 3.000.000,00 e la Responsabilità civile operatori (R.C.O), per un massimale unico non inferiore ad €.3.000.000,00 per sinistro ed € 1.000.000,00 per persona.



Unione BASIANOMASATE

Città metropolitana di Milano

La succitata polizza dovrà espressamente contenere la copertura di Responsabilità personale degli operatori del concessionario che presteranno servizio. Il concessionario dovrà altresì contrarre idonea copertura assicurativa per danni alle strutture e agli impianti, ricorso terzi, e R.C.T. per i danni di cui risultasse responsabile per la gestione e conduzione dell'immobile.

L'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere all'Unione, prima della sottoscrizione della concessione, una copia delle polizze e per gli anni successivi i relativi rinnovi.

Art. 25 – Corrispettivi e pagamenti

Per la gestione dei servizi di cui alla presente concessione, all'affidatario è riconosciuto:

- l'introito derivante dalle rette mensili unitarie, onnicomprensive di ogni onere, come presentate nel presente documento, per 11 mesi l'anno, oltre al corrispettivo dovuto per il costo pasto, pagati direttamente al concessionario dagli utenti;
- quota di frequenza degli eventuali servizi aggiuntivi, a totale carico dell'utenza.

Art. 26 – Modalità di pagamento

Il contributo per l'abbattimento delle rette di frequenza così' come previsto dall'art. 5, verrà corrisposto trimestralmente su presentazione di regolari fatture, entro 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di registrazione delle stesse e previa attestazione di regolarità sullo svolgimento del servizio. Il corrispettivo suddiviso equamente in quattro pagamenti, sarà liquidato previa ricezione della dovuta fattura da trasmettersi, a titolo esemplificativo, entro la fine del mese di ottobre-gennaio-aprile-luglio. La fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore, dovrà riportare oltre agli elementi essenziali anche i dati obbligatori quali il CIG della presente procedura, numero e data della determinazione di affidamento del servizio, il codice univoco di fatturazione elettronica che sarà comunicato successivamente all'aggiudicazione.

Art. 26 – Verifiche e controlli

L'Unione è competente per l'attività di vigilanza e controllo sul corretto svolgimento del servizio oggetto di concessione, con la più ampia facoltà e nei modi che riterrà più idonei. Il personale dell'ufficio Servizi Sociali dell'Unione, ovvero dell'ufficio Tecnico, avrà sempre libero accesso alla struttura ospitante l'asilo nido e potrà esaminare gli atti di gestione relativi alla presente concessione, nonché la modalità di erogazione dei servizi all'utenza.

Il concessionario al fine di permettere una puntuale verifica del suo operato si deve impegnare a erogare ai suoi utenti per due volte nell'arco della concessione appositi questionari di valutazione del servizio. Il concessionario deve trasmettere all'Unione, al fine di rendicontare l'andamento della gestione:

- all'inizio dell'anno educativo, entro il 30 settembre: il programma/progetto educativo proposto, unitamente al calendario scolastico;
- alla fine dell'anno educativo, entro il 10 agosto: una relazione di verifica, che rendiconti in merito al raggiungimento degli obiettivi di inizio anno e sia coerente con il progetto educativo proposto in sede di offerta tecnica, cui sia allegato l'esito dei questionari di valutazione del servizio nell'anno di spettanza;

Particolare attenzione dovrà inoltre essere posta alle situazioni che presentino difficoltà di tipo sociale.

Entro il 30 settembre di ogni anno dovrà inoltre essere trasmesso il rendiconto della gestione economico-finanziaria dell'anno scolastico concluso.

Art. 26 - Penalità

Fatte salve le implicazioni di carattere penale e l'esercizio dei diritti spettanti per il risarcimento danni, qualora il concessionario agisca in maniera non conforme ai documenti di gara l'Amministrazione dell'Unione applicherà allo stesso penalità per comportamenti non conformi sotto forma di sanzioni pecuniarie, secondo i seguenti importi:

INADEMPIENZA	SANZIONE
Ritardo nell'avvio del servizio – per ogni giorno	€ 500,00
Condizioni igienico sanitarie non adeguate rilevate – una tantum	€ 600,00
Comportamenti scorretti e lesivi dell'incolumità dei piccoli utenti – una tantum	€ 1.000,00
Mancato rispetto dei requisiti professionali richiesti per la gestione del servizio	€ 600,00



Unione BASIANOMASATE

Città metropolitana di Milano

Mancato invio della relazione di fine anno o del rendiconto economico annuale – per ogni giorno di ritardo	€ 50,00
Inadempienze varie rispetto a quanto previsto nei documenti di gara – una tantum	€ 500,00

Le inadempienze ed irregolarità riscontrate verranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi a mezzo PEC al concessionario, che dovrà, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della stessa, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni, da trasmettere all'Unione con lo stesso mezzo, sulle quali l'Unione deciderà in via definitiva entro i 5 (cinque) giorni successivi.

L'Unione si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto servizio, a spese dell'esecutore inadempiente. Nell'ipotesi di ripetute inadempienze, nel caso in cui il concessionario incorra in più di 3 sanzioni pecuniarie, anche di natura diversa, durante il periodo di vigenza della concessione, l'Amministrazione dell'Unione potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza naturale, procedendo nei confronti dell'affidatario alla determinazione dei danni eventualmente sofferti, rivalendosi ed agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti. L'applicazione delle sanzioni non impedisce l'applicazione delle norme di risoluzione contrattuale.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto, in capo all'Unione al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti direttamente o indirettamente imputabili alle inadempienze sopra descritte.

Ai fini della riscossione pecuniaria delle penali, nella misura del relativo ammontare, potrà essere applicato il principio della compensazione, ex articolo 1241 c.c, con eventuali crediti del concessionario derivanti dal contratto di cui in argomento o da altri contratti in essere con l'Amministrazione o, qualora i crediti non siano ancora venuti in essere, con l'ammontare della cauzione che, in tal caso, dovrà essere integrata immediatamente nel proprio *quantum* iniziale.

La persistenza o la reiterazione delle inadempienze contestate costituiscono comunque causa di risoluzione del contratto.

Art. 27 – Risoluzione anticipata del contratto

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione immediata del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- mancato reintegro della cauzione definitiva;
- ritardo nell'avvio del servizio per cause non imputabili all'Unione, oltre 4 settimane dalla data di avvio prevista, con recupero dei danni sulla cauzione;
- abbandono o interruzione non motivata del servizio, salvo che per comprovate cause di forza maggiore;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- inottemperanza alle norme per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività dell'impresa;
- sequestro o fallimento a carico del concessionario;
- violazione del divieto di sub concessione a qualsiasi titolo senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Unione;
- violazione dell'obbligo di permettere i controlli da parte dell'Unione;
- perdita di uno o più requisiti indispensabili richiesti dalla normativa vigente, compreso il mancato rispetto dello standard di personale richiesto dall'accreditamento del servizio;
- in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- gravi e ripetute infrazioni della normativa regionale di settore, dei regolamenti comunali e delle norme di igiene;
- comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai minori;
- concessione in uso a terzi degli impianti oggetto della concessione;
- gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione dell'Unione;
- nel caso di ripetute inadempienze come definito al precedente articolo "Penalità";
- per tutti gli altri comportamenti/inadempienze indicati come motivo di risoluzione del contratto nei documenti di gara, con particolare riferimento alle condizioni di esecuzione;



Unione **BASIGLIO MASATE**

Città metropolitana di Milano

- nel caso di mancato rispetto dell'offerta tecnica formulata in sede di gara e del progetto pedagogico ivi previsto, in particolare con riferimento ad ogni elemento che sia stato oggetto di attribuzione di punteggio tale da determinare l'aggiudicazione della concessione.

La risoluzione del contratto avverrà previa contestazione scritta inoltrata via PEC e successiva diffida con preavviso di giorni 10 (dieci), è fatto salvo il diritto di controdeduzioni da parte dell'impresa.

In caso di risoluzione del contratto per gravi inadempienze:

- l'Unione riscuoterà la cauzione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute;
- l'Unione interdirà la partecipazione dell'impresa a nuove gare per un periodo di 5 anni.

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali, fa insorgere a favore dell'Unione il diritto di affidare il servizio al prestatore di servizi che segue immediatamente nella graduatoria.

L'esecuzione in danno non esclude l'azione per eventuali responsabilità civili o penali del prestatore di servizi, se è a lui addebitabile l'evento che ha determinato la risoluzione.

L'Unione in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sul deposito cauzionale prestato per:

- far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell'inadempimento ed impedire l'interruzione del servizio;
- coprire le spese di indizione di una nuova gara di concessione.

E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà di recesso da parte dell'Amministrazione dell'Unione per motivi di pubblico interesse, dandone comunicazione al concessionario con PEC.

Art. 28 - Stipula del contratto e spese contrattuali

L'aggiudicatario è obbligato alla stipula del contratto, con l'osservanza dei principi generali di cui agli artt.1337-1338-1375 c.c., improrogabilmente entro il termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, pena la decadenza dall'aggiudicazione.

L'affidatario con la sottoscrizione del contratto assume formale impegno in merito al rispetto di quanto indicato nei documenti di gara ed in ogni altro documento di gara incluso il progetto socio educativo e gestionale di realizzazione del servizio.

L'offerta tecnica formulata in sede di procedura di affidamento ed i documenti di gara sono da considerare, ad ogni effetto di legge, allegati parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto tra le parti.

Saranno a carico del concessionario, senza diritto di rivalsa, i diritti di segreteria, di scritturazione le marche da bollo, e la quota del 50% delle spese di registrazione determinate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

In considerazione della particolare tipologia di utenza e delle esigenze di continuità di utilizzo del servizio, con connotazione di servizio pubblico, e della conseguente rilevanza del servizio oggetto di affidamento, che non può subire interruzioni senza un grave danno all'interesse pubblico, nelle more della stipula del contratto sarà possibile autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 29 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L'Unione si riserva di verificare in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 30 - Domicilio

Per le finalità di cui alla presente concessione dell'Asilo Nido è richiesto all'Aggiudicatario di eleggere domicilio nel territorio comunale presso la sede del Nido in Via Marconi n° 18 Basiano.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, qualsiasi comunicazione fatta all'impresa mandataria o al consorzio presso il suddetto domicilio si intende fatta a tutte le imprese costituenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio.

Art. 31 – Passaggio delle consegne



Unione **BASIANOMASATE**

Città metropolitana di Milano

Alla scadenza del contratto il concessionario si impegna a porre in essere tutti gli atti e le attività necessarie finalizzate al passaggio delle consegne, compresa la collaborazione con il successivo aggiudicatario, per un congruo periodo, comunque non inferiore a 30 giorni e superiore a 60 giorni antecedenti l'effettivo inizio delle prestazioni dell'appalto, senza oneri a carico dell'Amministrazione, al fine di evitare disagio agli utenti e alle loro famiglie .

Art.32 - Controversie

Le controversie relative al presente affidamento dovranno di norma essere risolte di comune accordo. Per ogni controversia che non dovesse comunque essere risolta tra le parti, è competente il Foro di Milano.

Art. 33 - Applicazione delle norme generali sulle obbligazioni

Alla presente e successiva eventuale procedura, per quanto non specificamente previsto o contemplato, si applicano le disposizioni normative contenute negli articoli 1218 e seguenti del codice civile, quanto previsto dal D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e la vigente normativa nazionale in materia.